

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI  
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

**IMPIANTO IDROELETTRICO DI RONDANERA IN COMUNE DI TRAVO E  
COLI (PC) SUL FIUME TREBBIA**

Elaborato:

*E.04 - Relazione tecnica di valutazione e verifica della  
coerenza dell'intervento con la pianificazione comunale,  
provinciale, regionale e di settore*

Committente

Idroelettrica Valle dei Mulini srl

Tecnico incaricato



Data: 04 dicembre 2020

## INDICE

<b>1. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COERENZA DELL'INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE E DI SETTORE .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Inquadramento amministrativo .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Vincoli e limiti urbanistici e ambientali di carattere regionale e sovraregionale .....</b>	<b>6</b>
1.2.1 Deliberazione assembleare n. 51/2011 - Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. ....	6
1.2.1.1 Introduzione.....	6
1.2.1.2 Aree non idonee per la costruzione di impianti idroelettrici (A).....	9
Zone di tutela naturalistica di cui all'art. 25 del PTPR .....	9
Sistema forestale boschivo di cui all'art. 10 PTPR.....	9
Crinali di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) del PTPR .....	9
Aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR) .....	9
Calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR).....	9
Complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR) .....	10
Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo.....	10
Le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" .....	10
Le zone A dei parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.....	10
Le aree incluse nelle riserve naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.....	10
1.2.1.3 Osservanza di prescrizioni fuori dalle aree di cui alla lettera A) .....	11
Coerenza con quanto stabilito dalla DGR 3 novembre 2008, n. 1793, recante "Direttive in materia di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" .....	11
Prescrizioni riguardanti le opere situate nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 PTPR) .....	12
Prescrizioni riguardanti le opere localizzate negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR) .....	12
Opere di connessione situate nel sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) e nelle zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) .....	14
Opere ricadenti all'interno di siti Natura 2000.....	14
1.2.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale .....	15

1.2.3	Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Autorità di Bacino del Fiume Po.....	17
1.2.4	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).....	21
1.2.5	Piano di tutela e uso delle acque – PTUA.....	24
1.2.6	Piano Energetico ambientale regionale .....	24
<b>1.3</b>	<b>Vincoli e limiti urbanistici di carattere provinciale.....</b>	<b>25</b>
<b>1.4</b>	<b>Vincoli e limiti urbanistici di carattere comunale – Comune di Travo.....</b>	<b>34</b>
1.4.1	PSC – Piano Strutturale Comunale.....	34
1.4.1.1	Tavola 1 – Classificazione del territorio e infrastrutture per la mobilità.....	34
1.4.1.2	Tavola 4 – Tutela delle risorse ambientali, degli ambiti di interesse paesaggistico, storico, testimoniale e archeologico 37	
1.4.1.3	Tavola 2 – Vincoli di natura culturale, paesaggistica o antropica .....	40
1.4.1.4	Tavola 3 – Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano .....	43
1.4.2	RUE – Regolamento Urbanistico Edilizio.....	46
1.4.2.1	Tavola 3 – Tavola dei vincoli .....	46
1.4.3	POC – Piano Operativo Comunale .....	49
1.4.4	Precisazioni in merito alla posizione dell'elettrodotto MT indicata negli elaborati cartografici di pianificazione urbanistica comunale.....	49
<b>1.5</b>	<b>Vincoli e limiti urbanistici di carattere comunale – Comune di Coli .....</b>	<b>54</b>
<b>3.</b>	<b>PROPOSTA DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE.....</b>	<b>55</b>
<b>4.</b>	<b>PARTE TERZA – VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PRELIEVO IDRICO .....</b>	<b>56</b>
<b>4.1</b>	<b>Verifica di coerenza con la Deliberazione n. 3/2017 e s.m.i. - Direttiva Derivazioni.....</b>	<b>56</b>

# 1. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COERENZA DELL'INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE E DI SETTORE

## 1.1 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

Nel quadro normativo italiano la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia fanno parte delle materie di legislazione “concorrente” nelle quali lo Stato e le Regioni concorrono nell'approntare la normativa di riferimento. In specifico, lo Stato determina i principi fondamentali e le Regioni (nonché le Province autonome) hanno piena potestà legislativa nel merito della materia, all'interno degli indirizzi predisposti dallo Stato.

In seguito all'emanazione delle Linee guida nazionali per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione energia rinnovabile (DM 10 settembre 2010 come integrato e/o modificato dal DLgs 11 marzo 2011 n. 28), il procedimento autorizzativo per l'idroelettrico si svolge mediante Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs.387/2003, ad eccezione di quegli impianti aventi potenza installata piccola (generalmente sotto i 100 kW). Trattandosi di materia legislativa “concorrente”, lo stato, avendo emanato dette linee guida, ha definito le modalità di svolgimento dell'iter procedurale nonché le tipologie di impianto che vengono ricomprese nella normativa stessa, lasciando alle Regioni le forme di recepimento della normativa di indirizzo nonché l'eventuale adeguamento alle proprie esigenze specifiche.

In materia ambientale, secondo quanto definito dalla normativa nazionale, l'impianto in progetto rientra nelle tipologie progettuali dell'Allegato 4 alla parte II, punto 2 comma i), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (vedasi passo normativo riportato sotto), pertanto, come tipologia, la competenza è demandata alle regioni.

*(punto così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)*

*h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;*

La Regione Emilia-Romagna ha emanato la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", quale normativa di riferimento, in ambito regionale, in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, che ha recepito integralmente i contenuti del D.Lgs 152/06, abrogando la precedente L.R. 9/99 e, ha introdotto, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). In tal senso, l'opera rientra nella tipologia progettuale B.2.11. dell'allegato B.2 dalla L.R. 4/2018. Secondo quanto specificato all'art. 7:

*“La Regione, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è competente per le procedure relative ai progetti:  
a) elencati negli allegati A.2 e B.2;”*

Pertanto, secondo quanto specificato nell'art. 15, comma 4 della L.R. 13/2015:

*La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.*

Inoltre, poiché l'impianto ricade all'interno di un sito della Rete Natura 2000, secondo quanto specificato all'art. 4, comma 1) lettera c) della L.R. 4/2018, il progetto deve essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale.

Relativamente alla tutela paesaggistica, secondo quanto definito all'art. 142 del D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; le opere interessano quanto previsto al punto c) (i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna).

L'utilizzo di acque pubbliche a scopo energetico è sottoposto, inoltre, a normativa nazionale (Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti idroelettrici”); relativamente alla normativa regionale che disciplina la concessione di acque pubbliche, il Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 disciplina il procedimento di concessione di acqua pubblica.

In ragione di tutto ciò, l'iniziativa in progetto dovrà essere sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). Sempre in tale ambito saranno

acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta necessari per la realizzazione ed il regolare esercizio dell'impianto idroelettrico, come elencato in elaborato E.06 allegato alla documentazione progettuale.

## **1.2 VINCOLI E LIMITI URBANISTICI E AMBIENTALI DI CARATTERE REGIONALE E SOVRAREGIONALE**

### **1.2.1 DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 51/2011 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI EOLICA, DA BIOGAS, DA BIOMASSE E IDROELETTRICA.**

#### **1.2.1.1 Introduzione**

Così come descritto chiaramente nel parere prot. PG/2016/159322 del 08/03/2016 della Regione Emilia Romagna (Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio):

*“...con la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 la Regione Emilia-Romagna ha regolato i criteri localizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.*

*La delibera è improntata a quanto stabilito dal paragrafo 17.1. del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, che consente alle Regioni, in base a quanto previsto dall'art. 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003, di individuare le aree non idonee, quelle nelle quali la localizzazione degli impianti è subordinata a limiti e condizioni nonché gli ambiti nei quali favorire dette localizzazioni.*

*L'individuazione delle aree “non idonee” effettuata con la DAL n. 51 del 2011, ha carattere esaustivo, in quanto ai sensi del punto 1.2. delle Linee guida nazionali “Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17”.*

*Tale riserva comporta che dalla pubblicazione della Delibera richiamata (avvenuta il 5 agosto 2011) si applicano esclusivamente le previsioni della delibera stessa e si devono considerare superati (e preclusi per l'avvenire) criteri localizzativi e limiti posti dalla pianificazione urbanistica e territoriale.*

*Da ciò discende che gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sebbene impianti produttivi, godono di un regime di particolare favore, tanto da essere classificati dalle norme vigenti come impianti di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ubicabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e senza la necessità di specifica variante.*

*Infine, si ricorda che la stessa DAL 51 del 2011 prevedeva, al punto f) del deliberato, che le Province avrebbero potuto confermare, con apposita deliberazione da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa sul BURERT, previa intesa con la Regione, la disciplina più restrittiva già prevista dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) circa la non idoneità alla localizzazione di impianti eolici o idroelettrici.*

*Questa facoltà è stata esercitata esclusivamente dalla Provincia di Piacenza. Pertanto, si deve ritenere che nei territori di cui alle altre province la DAL 51 del 2011 deve essere direttamente applicata, in tutte le sue parti, comprese le prescrizioni relative alla localizzazione di impianti eolici o idroelettrici.”*

Nello specifico della DAL 51/2011 occorre far riferimento alla parte riguardante l'energia idroelettrica che prevede le aree considerate non idonee alla installazione di impianti idroelettrici (A) o le aree idonee ma soggette a particolari prescrizioni (B), così come di seguito riportato:

A) Sono considerate non idonee all'installazione di impianti idroelettrici le seguenti aree:

- 1 Le ZONE DI PARTICOLARE TUTELA PAESAGGISTICA di seguito elencate, come perimetrale nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:
  - 1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);
  - 1.2 sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ferme restando le esclusioni dall'applicazione dei divieti contenute nello stesso articolo;
  - 1.3 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;
  - 1.4 aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR);
  - 1.5 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);
  - 1.6 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);
  - 1.7 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;
- 2 Le AREE PERCORSE DAL FUOCO o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

- 3 Le ZONE A DEI PARCHI NAZIONALI, INTERREGIONALI E REGIONALI istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;
- 4 Le AREE INCLUSE NELLE RISERVE NATURALI istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

B) Fuori dalle aree di cui alla lettera A), l'installazione degli impianti idroelettrici è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1 Deve essere rispettato quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 1793, recante "Direttive in materia di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";
- 2 gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere localizzati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 PTPR) a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;
- 3 gli impianti e le opere infrastrutturali connesse, possono essere localizzati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni:
  - 3.1 qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso;
  - 3.2 qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito;
  - 3.3 nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere;
- 4 le opere di connessione degli impianti alla rete elettrica possono interessare anche il sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) e le zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) unicamente qualora non sussistano alternative localizzative e a condizione che le opere risultino completamente interrate o utilizzino linee esistenti, siano esclusi effetti negativi sulle componenti naturali presenti e il progetto preveda il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere;
- 5 per gli impianti idroelettrici ricadenti all'interno di siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) la Valutazione di incidenza di tali impianti dovrà analizzare in modo puntuale gli impatti delle opere sulle specie animali e vegetali, nonché sugli habitat di interesse comunitario presenti nel sito, indicando eventuali prescrizioni



con particolare riferimento ai quantitativi di risorsa anche superiori al Deflusso Minimo Vitale (DMV), che dovranno essere presenti a valle dell'opera di presa in determinati periodi critici per le specie protette.

Nei paragrafi che seguono si valuteranno i siti di realizzazione delle opere con riferimento alle limitazioni e/o prescrizioni riportate; la sovrapposizione cartografica delle opere con gli strumenti urbanistici richiamati (PTPR, PTCP, PTG o PSC) saranno illustrati nei capitoli seguenti.

#### **1.2.1.2 Aree non idonee per la costruzione di impianti idroelettrici (A)**

##### **Zone di tutela naturalistica di cui all'art. 25 del PTPR**

Le opere in esame non rientrano in questa zona.

##### **Sistema forestale boschivo di cui all'art. 10 PTPR**

Le opere in esame non rientrano in aree definite bosco.

##### **Crinali di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) del PTPR**

Le opere in esame non rientrano in aree definite crinali.

##### **Aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR)**

Le opere in esame sono ubicate a quote inferiori ai 1200 m s.l.m.

##### **Calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR)**

Le opere non interessano tali aree.

**Complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR)**

Le opere non interessano tali aree.

**Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo**

Le opere non interessano tali aree.

**Le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"**

Le opere non interessano tali aree.

**Le zone A dei parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005**

Le opere non interessano tali aree.

**Le aree incluse nelle riserve naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.**

Le opere non interessano tali aree.

### 1.2.1.3 Osservanza di prescrizioni fuori dalle aree di cui alla lettera A)

#### **Coerenza con quanto stabilito dalla DGR 3 novembre 2008, n. 1793, recante “Direttive in materia di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico”**

Relativamente ai contenuti della citata DGR, con riferimento all’impianto in esame, la regione delibera:

1. ...
2. di considerare tecnicamente incompatibili nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico che prevedano di localizzarsi lungo un'asta fluviale già interessata da concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, qualora le stesse siano previste ad una distanza inferiore al doppio del tratto sotteso (inteso quale tratto del corpo idrico compreso tra il punto di derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica) dalla preesistente e comunque ad una distanza inferiore al chilometro;
3. di applicare, per i corpi idrici tutelati a norma dell'art. 84 del Dlgs 152/2006, il disposto di cui al precedente punto 2) in relazione all'intero bacino idrografico degli stessi e quindi all'asta principale e ai suoi affluenti, nei casi in cui occorra tutelare le caratteristiche qualitative a livello di bacino;
4. di stabilire che quanto disposto ai precedenti punti 2) e 3) non si applica alle nuove istanze di derivazione che prevedono di sottendere il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico, che cioè prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle;
5. di stabilire che le derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie per la difesa idraulica e siano ricomprese tra le opere programmate dalle Amministrazioni competenti;
6. di specificare che uno degli elementi da valutare, tra i diversi in base ai quali definire quale preferire tra più domande concorrenti sia il rapporto tratto sotteso-quantitativo di risorsa lasciato defluire;
7. di stabilire che le derivazioni ad uso idroelettrico dovranno inoltre garantire, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento delle caratteristiche qualitative, con particolare riferimento alle caratteristiche di qualità biotiche e morfologiche dell'ecosistema fluviale, del corpo idrico derivato così come presenti a monte del prelievo;

Nel nostro caso, l’impianto è coerente con i dettami della DGR citata, in quanto:

1. ...

2. vedasi quanto riportato al successivo punto 4...;
3. vedasi quanto riportato al successivo punto 4...;
4. nel caso specifico la nuova derivazione sottende il solo tratto artificiale costituito dalla briglia, pertanto non si applica quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3;
5. la briglia in alveo è già esistente;
6. non sono segnalate altre domande di concessione in concorrenza;
7. come verrà descritto più avanti in merito alla coerenza con la Direttiva Derivazioni, la derivazione garantisce il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico derivato.

### **Prescrizioni riguardanti le opere situate nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 PTPR)**

L'impianto in esame non rientra nelle zone di tutela di cui all'art. 17 del PTPR; un tratto limitato dell'elettrodotto aereo (poche decine di metri), rientra invece in tali aree. In tal senso si precisa che:

trattandosi di opera infrastrutturale connessa alla realizzazione dell'impianto idroelettrico, può essere localizzata nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 PTPR) a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

In tal senso, si rimanda a quanto definito nella documentazione allegata al progetto, in particolare a:

- Studio di Impatto Ambientale;
- Relazione per la connessione alla rete MT di E-Distribuzione (capitolo 3 – relazione paesaggistica).

### **Prescrizioni riguardanti le opere localizzate negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR)**

Secondo quanto indicato preliminarmente, nel PTPR l'impianto in esame rientra nelle zone di cui all'art. 18 del PTPR, per lo meno parzialmente. Un maggior dettaglio cartografico viene fornito analizzando anche i contenuti del PTCP, da dove si evince che alcune delle opere in progetto (opera di presa e restituzione,

parzialmente il canale di derivazione e il volume tecnico di produzione) rientrano in zona A1 – fascia fluviale A- fascia di deflusso, invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 11 NA del PTCP).

Secondo quanto già indicato in precedenza, gli impianti e le opere infrastrutturali connesse, possono essere localizzati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni:

- qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso;
- qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito;
- nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere;

In aggiunta, le NA del PTCP indicano che:

art. 11, comma 5, lettera h - Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena: la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, qualora la normativa ne preveda la pianificazione, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche essenziali dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo, evitando tracciati paralleli al corso d'acqua; a tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, redatto secondo le modalità di cui all'art. 38 delle Norme del PAI e alle direttive tecniche di settore, e sottoposto al parere delle Autorità idrauliche competenti, che documenti l'assenza di interferenze negative rispetto alle suddette situazioni; le opere suddette riguardano:

- linee di comunicazione viaria, ferroviaria, anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;
- approdi e porti per la navigazione interna, comprese le opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità;
- impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- invasi ad usi plurimi;

- impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- impianti a rete per lo smaltimento dei reflui;
- sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, con le esclusioni ed i limiti di cui al successivo Art. 100;
- aree attrezzabili per la balneazione, compresi chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, previa verifica di impatto ambientale;

Relativamente all'art. 100 delle Norme del PTCP, al comma 3-bis si ammette, altresì (quindi in deroga a quanto dichiarato nei precedenti commi del medesimo articolo, in accordo con quanto definito nella Delibera della Giunta Regionale n.1365/2011), la realizzazione di impianti idroelettrici per la produzione da fonti rinnovabili purché prelevino le acque immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale esistente e le rilascino immediatamente a valle dello stesso, sottintendendo il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento.

In tal senso l'opera in esame è ammessa.

#### **Opere di connessione situate nel sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) e nelle zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR)**

La linea di connessione alla rete elettrica MT non interessa il sistema forestale e boschivo così come definito all'art. 25 del PTPR.

#### **Opere ricadenti all'interno di siti Natura 2000**

Il sito ricade in ZSC IT4010011 "Fiume Trebbia da Perino a Bobbio" In tal senso, si allega al progetto apposito studio di Valutazione di Incidenza.

### 1.2.2 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

A livello regionale lo strumento pianificatorio che precisa le finalità e i modi in cui vengono gestiti i beni paesaggistici è il Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Gli obiettivi che si prefissa sono volti a:

- ✓ conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- ✓ garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- ✓ assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- ✓ individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

Le politiche che devono essere attuate in tali obiettivi devono considerare “la tutela dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;

Il PTPR riguarda i vari sistemi ambientali che contengono i caratteri strutturanti la forma del territorio; gli elaborati sono suddivisi come segue: A1. il sistema dei crinali; A2. il sistema collinare; A3. il sistema forestale e boschivo; A4. il sistema delle aree agricole; A5. il sistema costiero; A6. il sistema delle acque superficiali. Comprende, poi, zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico: B1. zone ed elementi di interesse storico-archeologico; B2. insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane; B3. zone ed elementi di interesse storico-testimoniale; B4. zone di tutela naturalistica; B5. altre zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale. All'interno di tale impostazione analitica vengono individuate le unità di paesaggio con precise connotazioni paesaggistico-storico-culturali.

Le opere in progetto riguardano i seguenti elementi:

- Unità di paesaggio (art. 6, dorsale appenninica in area emiliana) – tutto l'impianto
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18) – parte dell'impianto (la scala di dettaglio dell'elaborato del PTR non consente una valutazione precisa del grado di interferenza delle opere, tale aspetto, comunque, può essere approfondito facendo riferimento al PTCP e al PSC).
- Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 – solo poche decine di metri relative all'elettrodotto di connessione MT aereo).




Figura 1 – Estratto della tavola 1-14 del PTRP e relativa legenda di interesse (qui sotto). Le opere in progetto sono indicate con la puntina gialla.

#### LEGENDA

##### Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio

###### SISTEMI

Crinale (Art. 9)

Collina (Art. 9)

Costa (Art. 12)

Zone di salvaguardia della morfologia costiera (Art. 14)

Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (Art. 13)

Zone di tutela della costa e dell'arenile (Art. 15)

##### Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio

###### LAGHI, CORSI D'ACQUA E ACQUE SOTTERRANEE

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 17)

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 18)

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28)

###### Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

###### AMBITI DI TUTELA

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 19)

Zone di tutela naturalistica (Art. 25)

Boriliche (Art. 23)

Dossi (Art. 20)





Con riferimento alle Norme di Piano del PTPR, tenuto in considerazione anche quanto già descritto al capitolo precedente, si osserva quanto segue:

- Relativamente alle unità di paesaggio (art. 6) non vi sono specifiche limitazioni alla realizzazione di impianti idroelettrici.
- Relativamente agli invasi ed alvei ex art. 18, sono ammesse anche la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto del precedente articolo 17 (tra questi, al punto e) si citano i sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime).

### 1.2.3 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO – AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

L'area di interesse risulta ubicata nel foglio 179 sezione III (Pecorara, scala 1:25.000) dell'Atlante dei Rischi Idraulici e Idrogeologici allegato al PAI – Delimitazione delle aree in dissesto. Dall'analisi della cartografia si evince che il territorio interessato dalle opere ricade nelle seguenti aree:

- Area a pericolosità molto elevata non perimetrata Ee per esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio- canale di derivazione-restituzione e volume produzione
- Frana quiescente Fq – volume tecnico di controllo e misura.




Figura 2 – Sovrapposizione delle opere in progetto su stralcio cartografia PAI dei dissesti effettuata tramite Google Earth. La puntina gialla indica la traversa in esame. Nella pagina seguente di riporta la legenda PAI di interesse.

FRANE			
	A. Delimitazione PAI	B. Modifiche e integrazioni	C. Aree a rischio idrogeologico molto elevato
Area di frana attiva (Fa)			
Area di frana quiescente (Fq)			
Area di frana stabilizzata (Fs)			
Area di frana attiva non perimetrata (Fa)	●	●	●
Area di frana quiescente non perimetrata (Fq)	●	●	
Area di frana stabilizzata non perimetrata (Fs)	□	□	
ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO			
	A. Delimitazione PAI	B. Modifiche e integrazioni	C. Aree a rischio idrogeologico molto elevato
Area a pericolosità molto elevata (Ee)			
Area a pericolosità elevata (Eb)			
Area a pericolosità media o moderata (Em)			
Area a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee)			
Area a pericolosità elevata non perimetrata (Eb)			
Area a pericolosità media o moderata non perimetrata (Em)			
TRASPORTO DI MASSA SUI CONOIDI			
	A. Delimitazione PAI	B. Modifiche e integrazioni	C. Aree a rischio idrogeologico molto elevato
Area di conoide attivo non protetta (Ca)			
Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp)			
Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn)			
VALANGHE			
	A. Delimitazione PAI	B. Modifiche e integrazioni	C. Aree a rischio idrogeologico molto elevato
Area a pericolosità molto elevata o elevata (Va)			
Area a pericolosità media o moderata (Vm)			
Area a pericolosità molto elevata o elevata non perimetrata (Va)			
Area a pericolosità media o moderata non perimetrata (Vm)			
		Aree declassificate 	
	Aree perimetrare per applicazione salvaguardia (Art. 9 Norme PAI)	All. 4.2: Perimetrazione delle aree in dissesto 1:10.000 - 1:5.000	All. 4.1: Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato 1:10.000 - 1:5.000
		Tavole applicazione salvaguardia (Art. 9 Norme PAI)	Tavola PS267 Tavola integrazioni 2001
Area interessata dalla delimitazione delle fasce fluviali Limite tra la fascia B e la Fascia C Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C Limite di bacino idrografico del fiume Po			

Riguardo la fattibilità dell'intervento, all'art. 9 delle NTA del PAI consente la realizzazione delle opere in quanto:

- Nelle aree Fa sono consentiti la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili;
- Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti: gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
- Nelle aree Ee sono consentiti: la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti.

In tal senso, va ricordato che gli impianti idroelettrici e le relative opere di connessione rispondono pienamente ai requisiti sopracitati, in quanto:

- sono opera di pubblica utilità, come sancito dall'art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387;
- non inducono alcun incremento del rischio idraulico a carico del territorio e non precludono la possibilità di attenuazione e/o eliminazione dello stesso.

A supporto di quanto sopra vanno ricordati:

- il parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 giugno 2006 (prot. n.0009818), che conferma la qualifica di 'servizio pubblico essenziale' degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi della Direttiva 96/92/CE (recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. 16 Marzo 1999, n. 79) e della Direttiva 001/77/CE (recepita dallo Stato Italiano con il citato D. Lgs. 29 Dicembre 2003, n. 387);
- il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. n. 3242/2007 sez. I bis indirizzata all'Autorità di Bacino del Fiume Po, nel quale, richiamando la qualifica di servizio pubblico essenziale di cui alla Legge 12 Giugno 1990, n. 46, si conferma come l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia da ritenersi 'servizio pubblico essenziale' ai fini dell'applicazione degli artt. 9, comma 5 e 38 delle NTA del PAI, ovvero che nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto a patto che le stesse non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio.

La non altrimenti localizzazione del progetto appare evidente: esso vuole utilizzare un dislivello creato da una traversa già esistente.

Inoltre il locale tecnico di gestione dell'impianto e la relativa cabina elettrica sono delocalizzate, rispetto l'impianto stesso, in area esterna alla pericolosità Ee.

Su tali basi, l'impianto in progetto è da ritenersi coerente con lo strumento di pianificazione di bacino vigente.

#### **1.2.4 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)**

La Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n.49, crea un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali, ponendosi l'obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture privilegiando un approccio di pianificazione a lungo termine. Il primo ciclo ha una durata di sei anni ed è scandito in tre tappe successive e tra loro concatenate:

Il primo ciclo di attuazione si è concluso nel 2016 con la definitiva approvazione dei PGRA, adottati il 17 dicembre 2015 sono stati approvati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali il 3 marzo 2016.

Il primo aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio del PGRA (Art. 6 della Direttiva 2007/60) è stato esaminato nella seduta di Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2019.

In data 16 marzo 2020 sono pubblicati gli atti della Conferenza Istituzionale Permanente (Deliberazioni n.7 e 8 del 20 dicembre 2019) e le mappe delle aree allagabili, ai sensi di quanto disposto in dette Deliberazioni.

Da tale data di pubblicazione, nelle aree interessate da alluvioni individuate ex novo nelle mappe pubblicate trovano applicazione le misure temporanee di salvaguardia di cui agli artt. 6 e 7 della Deliberazione CIP n.8/2019.

In base a quanto disposto dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Nei corsi d'acqua già interessati dalle perimetrazioni PAI vigenti, dunque, si sono sovrapposte nuove perimetrazioni di aree allagabili. Le aree allagabili non sostituiscono le fasce fluviali ma rappresentano un aggiornamento e una integrazione della parte di fascia tracciata principalmente in base ai livelli idrici

corrispondenti alle tre piene di riferimento considerate, utilizzando rilievi topografici di dettaglio ed aggiornando i livelli di piena e le portate.

Da un punto di vista normativo il PGRA ha comportato 'adozione di una specifica variante al PAI del bacino del fiume Po, integrando l'elaborato 7 (Norme di Attuazione). Tale variante, per la parte di interesse, è articolata nella PARTE PRIMA: introduzione del Titolo V e delle NA del PAI, recante "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il PGRA".

Come nel caso dei corsi d'acqua privi di fasce fluviali, anche per il caso presente:

- a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI;
- b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI;
- c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 delle N.d.A. del PAI..

Nel caso specifico, il progetto si esamina e si inserisce in un tratto del corso d'acqua soggetto a:

- nel PGRA, la mappa di pericolosità (2013) indica aree a pericolosità elevata P3, pericolosità media P2 e pericolosità bassa P1 (le tre aree coincidono sostanzialmente con l'alveo inciso).

Nella figura sotto (tratta dal portale cartografico della regione Emilia Romagna) si può vedere la perimetrazione delle fasce fluviali secondo la mappa di pericolosità del PGRA.




Figura 3 – Estratto cartografico del PGRA (mappe 2013) con indicata la briglia in esame. Lungo l'alveo sono indicate le aree soggette ad alluvione secondo PGRA.



### **1.2.5 PIANO DI TUTELA E USO DELLE ACQUE – PTUA**

Il Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), conformemente a quanto previsto dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo. Esso costituisce piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter della legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

Il piano è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Il piano indica la classificazione delle acque a seconda degli usi e i livelli di tutela, oltre a specificare definizione e calcoli per il rilascio in alveo del minimo deflusso vitale (DMV) dagli impianti di derivazione.

Si noti che nella realtà locale il PTA è stato recepito ed integrato al vigente PTCP della Provincia di Piacenza; si può dunque far riferimento a quanto già indicato nella pianificazione provinciale.

In generale il PTUA non prevede particolari limitazioni per le derivazioni a scopo idroelettrico, ancorché queste ultime rispettino la normativa vigente in materia di derivazioni e la loro realizzazione non comporti un peggioramento significativo delle caratteristiche qualitative delle acque del corso d'acqua interessato.

A tale proposito il progetto in oggetto, così come in generale ogni realizzazione idroelettrica su basso salto con derivazione e restituzione della portata derivata nel medesimo punto, non modifica in alcun modo le caratteristiche quali – quantitative dell'acqua presentandosi, dunque, come perfettamente compatibile con gli obiettivi di qualità del fiume.

### **1.2.6 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE**

Il Piano energetico regionale - approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 dell'1 marzo 2017 - fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di



rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell'economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

### **1.3 VINCOLI E LIMITI URBANISTICI DI CARATTERE PROVINCIALE**

Il Consiglio Provinciale con atto n. 69 del 2 luglio 2010 ha approvato la variante generale del PTCP. Il Piano è entrato in vigore il 29 settembre 2010 per effetto della pubblicazione dell'avviso della sua approvazione nel fascicolo del BUR n. 125 ( Parte seconda n. 91 ).

In seguito il Piano ha subito alcune varianti e modifiche, delle quali, la più importante e a carattere generale, è stata definita con l'atto C.P. n. 8 del 06.04.2017 di approvazione.

Gli elaborati di Piano, relativamente all'area interessata dal progettato impianto idroelettrico, evidenziano i seguenti aspetti (vedasi estratti di mappa riportati nelle pagine successive).

















Figura 4 – Estratto tavola A.1-9 “Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale” con indicazione delle opere in esame (punti gialla). Entrambi i layer sono stati georeferenziati su Google Earth. Di seguito si riporta la legenda di interesse.

#### MORFOLOGIA DEL TERRITORIO







	Crinale	Sistema dei crinali e della collina	6
	Collina		
	Limite storico all'insediamento umano stabile		7

art.  
PTCP






#### CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI

	zona A1 - Alveo attivo o invaso	Fascia fluviale A - Fascia di deflusso. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	11
	zona A2 - Alveo di piena		
	zona A3 - Alveo di piena con valenza naturalistica		
	zona B1 - Zona di conservazione del sistema fluviale	Fascia fluviale B - Fascia di esondazione. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	12
	zona B2 - Zona di recupero ambientale del sistema fluviale		
	zona B3 - Zona ad elevato grado di antropizzazione		
	zona C1 - Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche	Fascia fluviale C - Fascia di inondazione per piena catastrofica. Zone di rispetto dell'ambito fluviale	13
	zona C2 - Zona non protetta da difese idrauliche		
	Fascia di integrazione dell'ambito fluviale		14
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei		36bis






#### AMBITI PAESAGGISTICI E GEOAMBIENTALI RILEVANTI

	Zone di valenza ambientale locale		17
	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale		15
	Zone di tutela naturalistica		18
	Zone calanchive		19
	Crinali spartiacque principali	Crinali spartiacque principali e crinali minori	20
	Crinali minori		

#### AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO

	a : complessi archeologici	Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico	22
	b1 : area di accertata e rilevante consistenza archeologica		
	b2 : area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti		
	Ambiti con presenza di elementi diffusi	Zone di tutela della struttura centuriata	23
	Elementi localizzati		

#### INSEDIAMENTI STORICI

	Tessuto agglomerato principale	Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane	24
	Tessuto agglomerato		
	Tessuto non agglomerato		
	<b>A</b> Alterato <b>P</b> Parzialmente alterato <b>N</b> Non alterato		
	Nucleo principale		
	Nucleo secondario		

AMBITI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE

21	Architettura religiosa ed assistenziale (chiese, oratori, santuari, monasteri, conventi, ospedali)	Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale	25
4	Architettura votiva e funeraria (edicole, pievi, cappelle, cimiteri)		
184	Architettura fortificata e militare (castelli, rocche, torri, case-torri)		
267	Architettura civile (palazzi, ville)		
13	Architettura rurale (residenze coloniche ed annessi agricoli, tipologie dei vari ambienti antropici)		
10	Architettura paleoindustriale (fornaci, mulini, ponti, miniere, pozzi, caseifici, manufatti idraulici ed opifici)		
175	Architettura vegetale (parchi, giardini, orti)		
8	Architettura geologica		
	Zone interessate da bonifiche storiche di pianura		26
	Percorso consolidato	Viabilità storica	27
	Tracce di percorso		
	Ponte      Guado      Valico-passo		
	Viabilità panoramica		28

AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

	Parchi e Riserve Regionali istituiti (Strone - Piacenziano)	Aree naturali protette	51
	"Parco regionale fluviale del Trebbia"		
	"Parco Provinciale" di Monte Moria		
	SIC Siti d'Importanza Comunitaria	Rete Natura 2000	52
	SIC / ZPS SIC e Zone di Protezione Speciale		
	Progetti di tutela, recupero e valorizzazione		53
	Aree di progetto		53

ZONE UMIDE DI PREGIO

	Biotopi umidi	Biotopi e risorgive	16
	Risorgive		

Confini amministrativi

La tavola A.1-8 "Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale" individua le zone oggetto di intervento come:

1	Corpi idrici superficiali e sotterranei – Zona A1-alveo attivo o invasivo (fascia fluviale A – fascia fluviale di deflusso. Invaso ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, art. 11)	Parzialmente le opere riferibili al canale di derivazione-restituzione
2	SIC – Siti d'importanza Comunitaria – Rete natura 2000 (art. 52)	Tutto l'impianto

Entrambi i punti sono già stati di disamina particolareggiata nei precedenti capitoli, a cui si rimanda.




Figura 5 – Estratto tavola A.2-8 “Assetto vegetazionale” con indicazione delle opere in esame (puntina gialla). Entrambi i layer sono stati georeferenziati su Google Earth. Di seguito si riporta la legenda di interesse.

#### TIPOLOGIE DELLE AREE FORESTALI

	Fustaie
	Cedui
	Soprasuoli boschivi con forma di governo difficilmente identificabile o molto irregolare, compresi i castagneti da frutto abbandonati
	Arbusteti
	Aree percorse da incendio (con grado di copertura arborea < 20%)
	Aree temporaneamente prive di vegetazione a causa di frane o danni da eventi meteorici (con grado di copertura arborea < 20%)

#### TIPOLOGIE DELLE AREE AGRICOLE

	Castagneti da frutto coltivati
	Pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno

#### ELEMENTI LINEARI

	Formazioni lineari
	Specie primarie



La tavola A.2-8 “Assetto vegetazione” mostra come le opere in esame non ricadano nemmeno parzialmente in aree interessate da bosco.








Figura 6 – Estratto tavola A.3-8 “Carta del dissesto” con indicazione delle opere in esame (puntina gialla). Entrambi i layer sono stati georeferenziati su Google Earth. Di seguito si riporta la legenda di interesse.

## Dissesti

### Dissesti attivi (art.31 commi 6 e 12)

-  Deposito di frana attiva
-  Conoide torrentizia in evoluzione
-  Deposito alluvionale in evoluzione

### Dissesti quiescenti (art.31 comma 7)

-  Deposito di frana quiescente

### Dissesti potenziali (art.31 commi 8 e 12)

-  Deposito frana stabilizzata
-  Deposito di versante
-  Deposito eluvio-colluviale
-  Detrito di falda
-  Deposito glaciale e periglaciale
-  Deposito eolico
-  Deposito palustre
-  Conoide torrentizia inattiva
-  Deposito antropico
-  Cava
-  Travertini
-  Deposito alluvionale terrazzato
-  Area calanchiva o sub-calanchiva

### Aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluvio-torrentizio

-  Aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluvio-torrentizio (art.31 commi 9, 10 e 11)

### Aree a rischio idrogeologico molto elevato (art.32 commi 6, 7, 8, 9 e 10)

definite ai sensi della L. n. 267/1998

#### Aree a rischio di inondazione


-  Zona B-pr
-  Zona I

#### Aree a rischio di franamento

-  Zona 1
-  Zona 2

### Abitati da consolidare o da trasferire (art.32 commi 2, 3, 4 e 5)

definite ai sensi della L. n. 445/1998

-  Area con presenza di abitati da consolidare/trasferire

La tavola A.3-11 “Carta dei dissesti” individua le zone oggetto di intervento come:

- 1 Dissesti quiescenti – Depositi di frana quiescente (art. 31, comma 7) Canale derivazione-restituzione

Secondo quanto già descritto nei capitoli precedenti, gli interventi ammessi in area di depositi di frana quiescente sono:

*“b. è consentita la nuova realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, nonché la nuova realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previa verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, validata dall'Autorità competente alla difesa del suolo, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni del dissesto e di rischio per la pubblica incolumità, prevedendo eventuali opere di consolidamento e di riduzione del rischio;”*

Si consideri, inoltre, che la centrale elettrica è posizionata a distanza di sicurezza dai processi fluviali.

Relativamente alla tavola 4 “Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali”, si osserva che le opere in esame, interessando le zone a pericolo di frana secondo quanto già descritto (locale controlli e cabina elettrica) o i depositi di fondovalle (impianto idroelettrico), possono risentire di effetti di sito dovuti ad amplificazione litologica e instabilità di versante, per cui è richiesto il livello di approfondimento II e/o III di microzonazione sismica. Secondo quanto descritto qui sotto, tale approfondimento viene demandato al progetto esecutivo e al conseguente deposito sismico (poiché la tematica verrà affrontata in tale ambito si omette al momento di riportare la sovrapposizione della carta con le opere in questione).

Nei Comuni della regione, infatti, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, l'avvio e la realizzazione dei lavori di nuova costruzione e sopraelevazione, aventi rilevanza ai fini della pubblica incolumità, è subordinato al rilascio di una autorizzazione sismica.

Secondo la disciplina regionale, poi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19 del 2008, sono sempre soggetti ad autorizzazione sismica anche se ricadenti in Comuni in zone 3 e 4, a bassa sismicità:

- a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
- b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
- c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall' articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31;



d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Nel caso specifico, considerato che il territorio comunale di Travo è dichiarato in zona sismica 3 e che non si ricade nella casistica sopra elencata, invece della autorizzazione sismica occorre predisporre il deposito sismico del progetto prima dell'inizio lavori.

Relativamente al vincolo idrogeologico, tutto l'impianto risulta soggetto a suddetto vincolo.

## 1.4 VINCOLI E LIMITI URBANISTICI DI CARATTERE COMUNALE – COMUNE DI TRAVO

### 1.4.1 PSC – PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Il comune di Travo è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato con D. C.C. n° 03 del 21/01/2012.

#### 1.4.1.1 Tavola 1 – Classificazione del territorio e infrastrutture per la mobilità





































Figura 7 – Estratto cartografico della tavola 1 del PSC “Classificazione del territorio e infrastrutture per la mobilità” con indicate le opere i progetto (puntina gialla). Di seguito si riporta la legenda di interesse.

Rif.Art. Quadro Normativo	Legenda
<b>CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO</b>	
	<b>Territorio urbanizzato</b>
art. 48	 Tessuti storici urbani
art. 49	 Ambiti urbani consolidati
	 Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione
	 Ambiti urbani consolidati - dotazioni territoriali - attrezzature e spazi collettivi -
	 Ambiti per attività turistiche-ricettive-ricreative
art. 50	 AR - Ambiti urbani da riqualificare
art. 51	 Ambiti per attività artigianali e commerciali
art. 47	 Perimetro territorio urbanizzato - centro abitato
	<b>Territorio Urbanizzabile</b>
	 Perimetrazione ambiti di trasformazione
art. 52	 AN - Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali
	 ATR - Ambiti per attività turistico - ricettive
	 ATS- Ambiti per attrezzature sportive e ricreative all' aperto di carattere privato
	 DT - Dotazioni territoriali - attrezzature e spazi collettivi
art. 54	 Dotazioni ecologico - ambientali - Verde di rispetto ambientale tipo a)
	 Dotazioni ecologico - ambientali - Verde di rispetto ambientale tipo b)
art. 60	 Dotazioni ecologico -ambientali - fasce di ambientazione impianti di ricezione radio-televisiva
	<b>Territorio rurale</b>
art. 56	 Aree di valore naturale e ambientale
art. 57	 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
	 AVR - Ambiti per la valorizzazione turistica e lo sviluppo del territorio rurale
<b>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'</b>	
	<b>Sistema viario</b> classificazione ai sensi del D.Lgs 285/92 e DPR 495/92
art. 33	<i>strade extraurbane secondarie</i>
	 Strada Statale (strade di tipo C)
	 Strada Provinciale (strade di tipo C)
	<i>strade locali</i>
	 Strada Provinciale (strade di tipo F1)
	 Strada Comunale (Strade di tipo F1)
	 Strada Vicinale (Strade di tipo F2)
art. 44	 Percorso escursionistico di interesse Europeo
	 Percorsi escursionistici ciclo-pedonali
	 Strada dei vini e dei sapori
art. 46	<b>Interventi di progetto</b>
	 Variante ANAS ss 45
	 Proposta comunale per variante ss 45
	 Tratto ss 45 in dismissione
	 Nodi critici viabilità
	 Previsione nuova viabilità locale



Secondo quanto riportato nel PSC (vedasi tavola 1) l'impianto si posiziona in area di valore naturale e ambientale (art. 56) e, marginalmente, in area agricola di rilievo paesaggistico (art. 57).

Ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000 e s.m.i., le aree ex art. 56 si riferiscono a:

- zone di tutela naturalistica
- siti natura 2000 (SIC e ZPS)
- alveo dei fiumi fascia A e B1
- aree boscate
- biotopi umidi

All'interno delle aree di valore naturale e ambientale trovano applicazione le specifiche disposizioni di tutela e valorizzazione contenute negli articoli delle norme relativamente a:

- zone di tutela naturalistica - art. 19
- siti natura 2000 (SIC e ZPS) - art. 20
- alveo dei fiumi fascia A e B1 – art. 14
- aree boscate - art. 24
- biotopi umidi – art. 18

Il POC ha il compito di coordinare eventuali interventi di restauro ambientale, riequilibrio idrogeologico, gestione di aree boscate, con le previsioni insediative e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti sulle aree di valore naturale e ambientale.

Nel caso in questione, il sito di inserimento delle opere interessa aree di cui agli artt. 20 (Rete Natura 2000) e 14 (alveo fluviale).

Relativamente all'area Rete Natura 2000, si rimanda a quanto già scritto nei capitoli precedenti, ovverossia il progetto sarà sottoposto a Valutazione di incidenza (si rimanda alla documentazione allegata al progetto).

Per quel che riguarda le fasce fluviali, esse derivano dal recepimento del PTCP 2007 vigente e del PAI (vedasi capitolo seguente).

#### **1.4.1.2 Tavola 4 – Tutela delle risorse ambientali, degli ambiti di interesse paesaggistico, storico, testimoniale e archeologico**

Le fasce fluviali sono individuate nella tav. PSC 4 a/b e articolate in fasce fluviali denominate "A" e "B"; a loro volta tali fasce sono poi suddivise in specifiche zone fluviali. Le fasce fluviali corrispondono ad aree inondate o inondabili, con frequenza attesa decrescente dalla fascia A alla fascia B, che sono destinate al deflusso delle portate ordinarie e di piena (vedasi figura seguente).

































Figura 8 – Estratto tavola PSC 4 con indicata la posizione della traversa (puntina gialla). Di seguito si riporta la legenda di interesse.



Rif.Art. Quadro Normativo	Legenda
	<b>CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI E SOTTERRANEI</b>
	<b>Fascia A - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua</b>
	 A1 alveo inciso
	 A2 alveo di piena
	 A3 alveo di piena con valenza naturalistica
art. 14	<b>Fascia B - Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua</b>
	 B1 conservazione del sistema fluviale
	 B3 ad elevato grado di antropizzazione
	<b>Fascia di integrazione dell'ambito fluviale.</b>
art. 15	 Fascia I 1
	 Fascia I 2
	<b>zona di tutela dei corpi idrici sotterranei</b>
art. 16	 zona di tutela dei corpi idrici sotterranei
	<b>ELEMENTI VEGETAZIONALI - AREE FORESTALI ED ELEMENTI LINEARI</b>
art. 24	 Aree boscate
	 formazioni lineari
	<b>AMBITI PAESAGGISTICI- GEOAMBIENTALI RILEVANTI</b>
art. 19	 Zona di tutela naturalistica
art. 22	 Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale
art. 23	 Aree di interesse paesaggistico-ambientale di tutela locale
art. 27	 Zone calanchive
art. 26	 Crinali spartiacque principali
	 Crinali minori
art. 20	 SIC "Pietra Parcellara, Sassi Neri" IT 4010005
	 "Fiume Trebbia da Perino a Bobbio" IT 4010011
	 SIC e ZPS "Basso Trebbia" IT 4010016
art. 17	 emergenze di carattere geologico
	<b>VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA E ZONE UMIDE DI PREGIO</b>
art. 17	 Zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
	 sorgenti non captate
art. 18	 biotopo umido
	<b>INSEDIAMENTI STORICI</b>
art. 28 e 48	 Tessuto agglomerato principale parzialmente alterato
	 Nucleo principale
	 Nucleo secondario
	 tessuti storici in ambiti urbani
	 tessuti storici in ambiti non urbani
art. 29	 patrimonio edilizio esistente di interesse architettonico e/o vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/04

per approfondimenti sui beni vincolati si rimanda a tav PSC 5 a/b  
per approfondimenti sui beni di interesse architettonico non vincolati e sui tessuti storici si rimanda al Q.C. - tav C 9 e relativi allegati



Nel sito specifico, oltre alla zona ZSC di cui già discusso, viene riportata esclusivamente l'alveo inciso A1, che si riferisce all'intera larghezza della briglia.

La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena. Tale fascia è suddivisa nelle seguenti zone:

- zona A1, alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini;
- zona A2, alveo di piena;
- zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.

Secondo quanto specificato nell'art. 14, fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A sono consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena:

i. la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche essenziali dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo, evitando tracciati paralleli al corso d'acqua; a tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, redatto secondo le modalità di cui all'art. 38 delle Norme del PAI e alle direttive tecniche di settore, e sottoposto al parere delle Autorità

competenti, che documenti l'assenza di interferenze negative rispetto alle suddette situazioni; le opere suddette riguardano:

...

7- sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, con le esclusioni ed i limiti di previsti dall'art 100 delle norme del PTCP 2007 vigente;

La fattibilità dell'iniziativa pertanto è comprovata anche in considerazione alle valutazioni espresse nei capitoli precedenti.

#### 1.4.1.3 Tavola 2 – Vincoli di natura culturale, paesaggistica o antropica

Il PSC individua i vincoli di natura culturale, paesaggistica o antropica nella tavola 2, di cui si riporta qui sotto un estratto




Figura 9 – Estratto della tavola 2.3 del PSC con indicata la posizione delle opere (puntina gialla). Di seguito si riporta la legenda di interesse.



Rif. Art.  
Quadro  
Normativo**Legenda****AREE E BENI SOGGETTI A VINCOLO CULTURALE E PAESAGGISTICO AI SENSI  
DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)****BENI CULTURALI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DAL  
D.Lgs. 42/2004 - Parte Seconda**

V\_1 III Bene Architettonico

Per l'analisi dei beni architettonici e archeologici soggetti a vincolo culturale si rimanda all'allegato D 5.1 del Q.C.

- |   |  |
|---|--|
| 1 - Torrione della Rocca Anguissola - Castello (Capoluogo)    | 8 - Chiesa Parrocchiale S. Antonino ( Capoluogo )                  |
| 2 - Chiesa di S. Maria Assunta e pertinenze (Pigazzano)       | 9 - Torrione di Bobbiano   |
| 3 - Oratorio S. Maria ( Capoluogo )                           | 10 - Chiesa S. Alessandro martire e canonica ( Fellino )           |
| 4 - Oratorio S. Anna ( Pietra Perduca )                       | 11 - Chiesa S. Giorgio martire, canonica e pertinenze ( Viserano ) |
| 5 - Castello di Statto  | 12 - Chiesa S. Paolo Apostolo e pertinenze ( Quadrelli )           |
| 6 - Castello di Pigazzano                                     | 13 - ex Canonica della chiesa di S. Michele Arcangelo ( Bobbiano ) |
| 7 - Oratorio della B.V. delle Grazie del Castellaro (Fellino) | 14 - ponte sul fiume Trebbia (Capoluogo)                           |
|   | 15 - chiesa di san Antonio Abate ed ex casa canonica (Statto)      |



V.A\_1 III Bene Archeologico - Villaggio Neolitico superiore (Loc. S. Andrea - Capoluogo)

**IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI E/O RELIGIOSI REALIZZATI DA OLTRE 50 ANNI  
VINCOLATI ope legis AI SENSI DEL D.LGS 42/2004 - Parte Seconda**

S\_1 Bene Vincolato Ope Legis

Per l'analisi dei beni architettonici e archeologici soggetti a vincolo culturale ope legis si rimanda all'allegato D 5.1 del Q.C.

**BENI PAESAGGISTICI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DAL D.Lgs. 42/2004 - Parte Terza****AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO**

Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell' art. 136

Bellezza d'insieme ( art. 136 comma 1 lettera c. e d. )

Per l'analisi dei beni paesaggistici sottoposti a tutela si rimanda all'allegato D 5.1 del Q.C.

**ALTRE AREE TULATE** Ambiti tutelati ai sensi dell' art. 142

FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA PUBBLICI E RELATIVE SPONDE O PIEDI DEGLI ARGINI (art 142 comma 1 lettera c.)

Corsi d'acqua pubblici

Fasce di rispetto - 150 metri

Zone escluse dalla tutela  
ai sensi dell'art. 142 comma 2

- |                                |                                       |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 08330180 - Torrente Trebbia    | 08330191 - Torrente Cemusca           | 08330281 - Rio Casone                 |
| 08330184 - Rio Vergaro         | 08330192 - Torrente Perino            | 08330282 - Rio Corneliano             |
| 08330186 - Rio S. Michele      | 08330193 - Rio Fossato                | 08330283 - Rio di Travo               |
| 08330187 - Rio Fontana Cavalla | 08330277 - Rio Cagno Mezzano e Doceto | 08330284 - Rio Guardalabbia Superiore |
| 08330188 - Rio Bacchello       | 08330278 - Rio Grosso                 | 08330285 - Rio Guardalabbia Inferiore |
| 08330189 - Rio Felino          | 08330279 - Rio Dorba di Bobbiano      | 08330286 - Rio Boela                  |
| 08330190 - Rio dei Quadrelli   | 08330280 - Rio Gallerda o dei Pilati  | 08330294 - Torrente Luretta           |
|                                |                                       | 08330297 - Rio della Regola           |

Territori coperti da foreste e boschi - (art. 142 comma 1 lettera g)

**VINCOLI ANTROPICI****INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' E RELATIVE FASCE DI RISPETTO**

( D.Lgs 285/1992 e s.m.i. - DPR. 495/1992 )



Strade extraurb. secondarie - (strade di tipo C) - fascia di rispetto 30 metri

Strade locali - (strada tipo F1)  
fascia di rispetto 20 metriStrade locali - (strada tipo F2)  
fascia di rispetto 10 metriVariante S.S. 45 - progetto A.N.A.S. su nuova sede - extraurb. secondarie - (strade di tipo C)  
fascia di ambientazione 40 metriAmmodernamento S.S. 45 - progetto A.N.A.S. su sede esistente - extraurb. secondarie - (strade di tipo C)  
fascia di ambientazione 40 metri

Delimitazione dei centri abitati

**POZZI E SORGENTI ACQUEDOTTO PUBBLICO E CONSORZIO  
CON RELATIVE FASCE DI RISPETTO ( D.Lgs 258/2000 - D.Lgs. 152/2006 )**

Pozzo

Sorgente captata per uso  
idropotabile acquedotto

Fascia di rispetto ( 200mt )

Aree di rispetto variabili in funzione delle  
caratteristiche geologiche e morfologiche dei suoli**IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

Impianto di depurazione di I categoria



Impianto di depurazione di II categoria



Impianto di depurazione di III categoria



Fascia di rispetto ( 100mt )



Secondo tale tavola, l'impianto in esame interagisce con:

- corsi d'acqua pubblici (08330180 - Fiume Trebbia) ex art. 142 comma 1 lettera c, nonché con le relative fasce di rispetto 150 m;
- rete elettrica MT aerea e relativa fascia di rispetto 10 m.

Relativamente al primo punto, il progetto sarà sottoposto a valutazione paesaggistica da parte delle AA.PP. preposte (in tal senso il progetto è corredato di apposita Relazione Paesaggistica).

Gli elettrodotti, invece, sono normati all'art. 35; qui nel seguito si propongono alcuni estratti significativi.

*Comma 5. Tutti gli interventi di nuova edificazione che ricadono in prossimità e/o all'interno delle fasce di rispetto individuate dal PSC dovranno prevedere la verifica degli obiettivi di qualità definiti dalle normative vigenti sulla base delle destinazioni d'uso e in accordo con gli enti competenti in materia.*

*Comma 7. Nell'ambito delle fasce di rispetto non sono consentite nuove costruzioni con destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone superiore a 4 ore giornaliere, nonché da adibire ad asili, scuole,*

aree verdi attrezzate e ospedali. Destinazioni d'uso in contrasto con quanto sopra sono ammissibili solo nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 micro Tesla.

8. Non sono individuate fasce di attenzione attorno alle cabine in quanto, non sono definibili se non attraverso misurazioni di campo. Inoltre non vengono individuate fasce di attenzione per gli elettrodotti a media tensione in cavo a elica visibile aereo o interrato, in quanto disapplicate dalla normativa statale.

10. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi, agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, alle condizioni di ammissibilità e alle procedure per la verifica del rispetto dell'obiettivo di qualità. 11. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del PTCP. Eventuali nuove previsioni potranno essere ipotizzate solamente previa individuazione di corridoi di fattibilità da parte della pianificazione di livello comunale che saranno individuate con dimensioni atte a garantire l'obiettivo di qualità di  $0,2 \mu T$  di induzione magnetica in corrispondenza dei luoghi con permanenza prolungata di persone. Le nuove previsioni, inoltre, saranno soggetti all'assenso dell'amministrazione comunale che potrà concordare modifiche al tracciato al fine della salvaguardia paesaggistica ed ambientale del territorio in relazione alle caratteristiche delle aree attraversate.

#### 1.4.1.4 Tavola 3 – Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano




Figura 10 – Estratto della tavola 3 del PSC con indicata la posizione delle opere (puntina gialla). Di seguito si riporta la legenda di interesse.



#### ANALISI DEL RISCHIO SISMICO (Art. 12 del Quadro Normativo)

Per quanto concerne il rischio sismico, al mosaico delle classi di fattibilità sono state sovrapposte, con apposito retino "trasparente" le aree soggette ad amplificazione sismica locale desunte dalla "Carta di sintesi della pericolosità sismica locale", costruite secondo le modalità definite dai contenuti della deliberazione dell'Ass. leg. n°112/2007, oggetto cons. n°2131.

Tale sovrapposizione non comporta un cambio della classe di fattibilità, ma fornisce indicazioni sulla necessità e la tipologia o meno di ulteriori specifiche indagini sismiche.

In particolare, sono stati evidenziati gli scenari a pericolosità sismica locale che necessitano di una fase di approfondimento: sia quelle che necessitano del secondo livello (analisi semplificata), sia quelle che necessitano del terzo livello (analisi approfondita).



Il secondo livello di approfondimento deve essere effettuato per le aree, che comprendono al loro interno elementi lineari, individuati con approfondimenti di primo livello sotto elencati, qualora queste aree non siano comunque considerate inedificabili a priori per situazioni geologiche, idrogeomorfologiche o ambientali o perché sottoposte a vincoli escludenti:

- A2.2: zone con presenza di depositi alluvionali più o meno coesivi (amplificazioni litologiche);
- A3.1: zone di ciglio di scarpata (amplificazioni morfologiche);
- A3.2: zone di crinale (amplificazioni morfologiche);
- A5: zone di contatto tettonico o presunto tale in corrispondenza di faglie, sovrascorrimenti e lineamenti morfologici (comportamenti differenziali).

Occorre sottolineare che, solo per una migliore leggibilità della Carta di Fattibilità, il retino corrispondente all'analisi di 3° livello (rigato orizzontale) non è stato sovrapposto alle frane quiescenti e attive non zonizzate, in quanto classificate comunque come inedificabili (classi 4a e 4b).

Qualora queste dovessero essere oggetto di una zonizzazione di dettaglio e quindi venissero individuate al loro interno aree edificabili, si dovrà comunque procedere all'analisi sismica approfondita (di terzo livello).

Per la perimetrazione delle fasce fluviali e dell'acclività sono stati utilizzati direttamente i dati del PTCP.

Pertanto, in fase di progettazione per nuove costruzioni, bisogna tenere conto del fatto che le informazioni riguardo l'acclività (che concorrono alla definizione del rischio sismico) derivano da analisi effettuate con criterio geometrico (limiti squadrate) e a scala provinciale, quindi si dovranno analizzare in dettaglio le aree da utilizzare modificando localmente, dove necessario, i limiti delle campiture in funzione dell'effettiva appartenenza dell'area alla classe con acclività maggiore o minore di 15°.

#### **FATTIBILITA' GEOLOGICA** -- Art. 11 elaborato N - Quadro Normativo

La Carta della Fattibilità geologica per le azioni di piano fornisce indicazioni in merito alle limitazioni e destinazioni d'uso del territorio dal punto di vista idro-geo-morfologico.

A ciascuna classe e sottoclasse di fattibilità sono state associate specifiche prescrizioni per eventuali interventi urbanistici, sono indicati studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di mitigazione del rischio, indicazioni sulla necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali o sulla necessità di predisposizione di sistemi di monitoraggio. (Vedi art. 11 del Quadro Normativo)

Le indicazioni riportate nel presente elaborato non sostituiscono, né surrogano, anche se possono comprenderle, le indagini previste dal D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

Nelle fasce di transizione tra le varie classi occorrerà tener conto anche delle indicazioni fornite per la classe dotata di caratteristiche più scadenti.



**4a** (Art. 11 comma 6.1 del Quadro Normativo) In questa classe sono comprese aree interessate da frane attive o recenti, o, comunque, coincidono con plaghe cronicamente interessate da dissesti franosi più o meno profondi, con scarsa o nulla regimazione delle acque.

In tali aree gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dalle vigenti norme del PAI, quali:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente.

Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.





**4b** (Art. 11 comma 6.2 del Quadro Normativo) Aree soggette nel passato storico a movimento gravitativo non riverificatosi in epoche più recenti, ma, vista l'esistenza di indizi morfologici di potenziale instabilità teoricamente reinnescabile a seguito del mutamento di fattori ambientali (ad esempio le condizioni meteo-climatiche), risultano aree a rischio elevato per le quali gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dalle vigenti norme del PAI.

Nelle aree definite frane quiescenti, oltre agli interventi consentiti per le frane attive, sono consentiti i seguenti interventi:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente;
- sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

**4c** (Art. 11 comma 6.3 del Quadro Normativo) Questa classe comprende le fasce di tutela fluviale definite dal PSC all'art. 14 del Quadro Normativo sulla base di contenuti del PTCP, nonché del PTPR, ed in conformità ai contenuti del Piano Stralcio delle fasce fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po secondo la L.R. 6/95, art. 2. Inoltre in questa classe sono comprese 2 piccole aree definite all'interno delle frane zonizzate in dettaglio.

All'interno di queste aree gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dal suddetto art. 14 del Quadro Normativo.



**4c1** Alveo inciso del Fiume Trebbia. Gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 14 comma 2.6 del Quadro Normativo



**4c2** Alveo di piena, cioè la parte di alveo all'interno della quale defluisce la corrente di piena con tempo di ritorno di 200 anni, è costituito, quindi, dalle forme fluviali riattivabili durante gli eventi di piena. Gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 14 comma 2.7 del Quadro Normativo



**4c3** Aree golenali, si tratta di fasce di terreno alluvionale che si sviluppano lungo le sponde degli alvei attivi dei principali corsi d'acqua, sopraelevate di pochi metri rispetto al greto attuale, quindi inondabili anche nel caso di piene non eccezionali. Quelle immediatamente adiacenti ai corsi d'acqua sono sede di una falda idrica direttamente collegata alle acque di alveo e subalveo del corso d'acqua medesimo. Gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 14 comma 2.7 del Quadro Normativo



**4d** (Art. 11 comma 6.4 del Quadro Normativo) In questa classe è compreso un unico centro abitato esposto a fenomeni di detensioneamento del versante a causa di una scorretta regimazione delle acque superficiali. In tale area gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dalle vigenti norme del PAI per le frane attive (Fa). Si dovranno comunque prevedere congrui e mirati interventi atti a stabilizzare il versante nonché alla messa in sicurezza complessiva dei luoghi e dei manufatti esistenti. Si dovranno, inoltre, prevedere significative opere di deacquificazione nel settore di monte.

Come si può vedere dalla tavola 3, il sito in oggetto rientra in aree 4c1 – Alveo inciso del Fiume Trebbia. La tipologia di opera in esame rientra tra quelli ammessi dalla normativa comunale in coerenza con la disciplina regionale e nazionale.

## 1.4.2 RUE – REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

### 1.4.2.1 Tavola 3 – Tavola dei vincoli

Nel caso specifico, la tavola 3.3 risulta di interesse per la definizione delle opere in progetto (vedasi estratto seguente).























Figura 11 – Estratto della tavola 3 del RUE con indicata la posizione delle opere (puntina gialla). Di seguito si riporta la legenda di interesse.

LEGENDA TAVOLA DEI VINCOLI	
rif. QN PSC (NR RUE)	
art. 14 (art. 55)	
<b>CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI</b>	
<b>Fascia A - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 11 Norme PTCP)</b>	
	A1 alveo inciso
	A2 alveo di piena
	A3 alveo di piena valena naturalistica



art. 14	<b>Fascia B - Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 12 Norme PTCP)</b>
	 B1 conservazione del sistema fluviale
	 B3 ad elevato grado di antropizzazione
	<b>ASSETTO VEGETAZIONALE</b>
art. 24 (art. 55)	 Aree boscate (art. 8 Norme PTCP)
art. 25 (art. 55)	 Formazioni lineari (art. 9 Norme PTCP)
	<b>AMBITI PAESAGGISTICI E GEOAMBIENTALI RILEVANTI</b>
art. 22 (art. 55)	 Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 15 Norme PTCP)
art. 19 (art. 55)	 Zona di tutela naturalistica (art. 18 Norme PTCP)
art. 23 (art. 55)	 Area di interesse paesaggistico-ambientale di tutela locale (art. 17 Norme PTCP)
	<b>VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA</b>
art. 17	 Zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
art. 11	 Frane quiescenti (art. 31 c. 7 Norme PTCP)
art. 11	 Frana attive (art. 31 c. 6 e 12 Norme PTCP)
art. 31	<b>AMBITI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE (art. 27 Norme PTCP)</b>
	 Percorso consolidato
	 Tracce di percorso
art. 30 (art. 62)	<b>ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (art. 22 Norme PTCP)</b>
	 "c" siti puntuali oggetto di rinvenimenti di materiali di interesse archeologico assimilati alle aree b2
	 area di rispetto ai siti di rinvenimento equiparati alle aree "b2"
	<b>TUTELA E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE</b>
art. 29 (art. 36)	 Edifici di interesse storico e testimoniale (art. 25 Norme PTCP)
	<b>AREE E BENI SOGGETTI A VINCOLO CULTURALE E PAESAGGISTICO AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)</b>
	<b>Beni culturali immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 42/2004</b>
	<b>Parte Seconda</b>
art. 29 (art. 36)	  Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 <small>Per l'analisi dei beni architettonici e archeologici soggetti a vincolo culturale (V2) e Opere (S3) si rimanda all'allegato D 5.1 del Q.C.</small>
art. 29 (art. 62)	 Bene Archeologico - Villaggio Neolitico superiore (Loc. S. Andrea - Capoluogo)
	<b>Beni paesaggistici sottoposti alle disposizioni di tutela dal D.Lgs. 42/2004 - Parte Terza</b>
art. 21	 Bellezza d'insieme (art. 136 comma 1 lettera c. e d.) <small>Per l'analisi dei beni paesaggistici sottoposti a tutela si rimanda all'allegato D 5.1 del Q.C.</small>
art. 24 (art. 55)	 Aree boscate (art. 142 comma 1 lettera g)
art. 21	<b>Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini (art. 142 comma 1 lettera c.)</b>
	 Corsi d'acqua pubblici
	 Fasce di rispetto - 150 metri
	 Zone escluse dalla tutela ai sensi dell'art. 142 comma 2
art. 33 (art. 64)	<b>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E RELATIVE FASCE DI RISPETTO (D.Lgs 285/1992 e s.m.i. - DPR. 495/1992)</b>
	 Strade extraurb. secondarie - (strade di tipo C) - fascia di rispetto 30 metri
	 Strade locali - (strada tipo F1) - fascia di rispetto 20 metri
	 Strade locali - (strada tipo F2) - fascia di rispetto 10 metri

art. 16 (art. 64)	<b>POZZI E SORGENTI ACQUEDOTTO PUBBLICO E CONSORZIO CON RELATIVE FASCE DI RISPETTO (D.Lgs 258/2000)</b>	
	 Pozzo	 Sorgente captata per uso idropotabile
	 Fascia di rispetto (200m. Art. 94 D.Lgs. 152/2006)	 Aree di rispetto variabili in funzione delle caratteristiche geologiche e morfologiche dei suoli
art. 40 (art. 64)	<b>IMPIANTI DI DEPURAZIONE</b>	
	 Impianto di depurazione di I categoria	
	 Impianto di depurazione di II categoria	
	 Impianto di depurazione di III categoria	
	 Fascia di rispetto	(100 m. - all. 4 punto 1.2 della delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04/02/77 )
art. 34 (art. 64)	<b>RETE GAS METANO* (DM 24/11/1984 e s.m.i. - DM 17/04/2008)</b>	
	 Rete alta pressione I^ specie Fascia di rispetto 13,5 metri	* posizionamento tracciato reti gas metano indicativo. Sono in corso rilievi di dettaglio per i gasdotti ad alta pressione da parte dell'ente gestore finalizzati ad un più preciso posizionamento della rete
	 Rete a media pressione	
	 Rete a bassa pressione	fascie di rispetto rete gas metano media e bassa pressione non rappresentate in cartografia a causa delle ridotte dimensioni
art. 35 (art. 64)	<b>RETE ELETTRICA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO ( DM 29.05.2008 - L.R. 30/2000 e smi - D.G.R. 978/2010)</b>	
	<b>Rete elettrica Alta Tensione</b>	
	 Tronco aereo 220 KV - fascia di rispetto 30 metri	
art. 35 (art. 64)	<b>Rete elettrica Media Tensione</b>	
	 Tronco aereo - fascia di rispetto 10 metri	
	 Tronco in cavo aereo - fascia di rispetto 0 metri	
	 Tronco in cavo interrato - fascia di rispetto 0 metri	
art. 36 art. 36bis art. 37 (art. 64)	<b>IMPIANTI EMITTENZA RADIOTELEVISIVA E RELATIVA FASCIA DI RISPETTO ricepimento PLERT approvato con D.C.P. n° 72 del 21/07/2008</b>	
	 Ripetitori radiotelevisivi	 Aree di rispetto - 300 metri
art. 39 (art. 64)	<b>RISPETTO CIMITERIALE (R.D. 255/1934, L.N. 1428/1956 e L.N. 983/1957)</b>	
	 Aree di rispetto cimiteriale	
art. 38 (art. 64)	<b>STAZIONE RADIO-BASE PER TELEFONIA MOBILE</b>	
	 Ripetitori Telefonia mobile	

Come si può notare, le opere in esame interferiscono con l'alveo inciso A1 e con la rete elettrica di media tensione, tronco aereo, e la relativa fascia di rispetto 10 m. Entrambi i vincoli sono stati discussi nei capitoli precedenti riguardo la previsione di fattibilità dell'impianto; in aggiunta le NR del RUE definiscono che:

6.1 Gli interventi relativi a nuove installazioni o alla riqualificazione o dismissione degli impianti esistenti devono perseguire obiettivi di salvaguardia della salute, di riduzione delle emissioni elettromagnetiche nonché di compatibilità paesaggistica.

6.2 Le aree di pertinenza degli impianti devono essere recintate e mantenute in situazione di sicurezza e decoro. Eventuali opere che si rendessero necessarie sui suoli dovranno essere ricondotte alle tecniche dell'ingegneria naturalistica. I manufatti di servizio ivi compresi i tralicci dovranno essere realizzate in modo da ridurre l'impatto paesaggistico e non interferire con visuali privilegiate sul paesaggio. Le strutture di servizio



dovranno prevedere caratteristiche morfologiche e materiche ispirate alla tradizione costruttiva locale. Le mitigazione con elementi vegetazionali dovranno prevedere la messa a dimora di essenze autoctone.

6.3 In caso di dismissione degli impianti si dovrà procedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi con rimozione e smaltimento delle apparecchiature tecnologiche e delle strutture edilizie dei vani tecnici.

#### 1.4.3 POC – PIANO OPERATIVO COMUNALE

Il POC non riporta elaborati utili relativi all'ambito di interesse.

#### 1.4.4 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA POSIZIONE DELL'ELETTRODOTTO MT INDICATA NEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE.

Gli elaborati cartografici presi fin qui presi in considerazione riportano il tracciato dell'elettrodotto MT aereo in corrispondenza della briglia in esame (si veda, a tal proposito, tutti gli estratti cartografici riportati in precedenza). Tale posizione, tuttavia, non risulta corrispondere alla realtà dei luoghi, così come viene chiaramente indicato nelle immagini seguenti.





Figura 12 – Estratto della tavola 2 del PSC sovrapposta (in trasparenza) tramite Google Earth su ortofoto (sullo sfondo). La riga azzurra indicata dalla freccia si riferisce alla posizione dell'elettrodotto così come riportata nell'elaborato di PSC.

La posizione indicata nello strumento urbanistico deriva presumibilmente dall'indicazione contenuta nella CTR sino al 2013 (vedasi immagine seguente) che si riferiva, presumibilmente, al vecchio tracciato.

 / Mappe



GeoViewer

#### Visualizzatore 3D


La Regione Emilia Romagna fornisce per la visualizzazione delle mappe anche il **rer3d-map**, il visualizzatore cartografico 3D ufficiale per la consultazione e visualizzazione dei dati GIS del catalogo regionale ed eventuali altri inseriti dall'utente in sinergia con una rappresentazione tridimensionale del territorio generata a partire dalla coperta altimetrica della regione.

> [vai al visualizzatore 3D della Regione Emilia-Romagna](#)

Figura 13 – Screenshot del visualizzatore cartografico della Regione Emilia Romagna (Geoviewer) con riportata la CTR edizione 2013. Anche in questo caso si nota che l'elettrodotto è posizionato sopra la briglia in esame.

Nell'ultima edizione della CTR (CTR 1:5000 ed. 2018) il tracciato dell'elettrodotto non viene più riportato (vedasi immagine seguente).

 / Mappe



### Visualizzatore 3D

La Regione Emilia Romagna fornisce per la visualizzazione delle mappe anche il **rer3d-map**, il visualizzatore cartografico 3D ufficiale per la consultazione e visualizzazione dei dati GIS del catalogo regionale ed eventuali altri inseriti dall'utente in sinergia con una rappresentazione tridimensionale del territorio generata a partire dalla coperta altimetrica della regione.

> [vai al visualizzatore 3D della Regione Emilia-Romagna](#)

Figura 14 - Screenshot del visualizzatore cartografico della Regione Emilia Romagna (Geoviewer) con riportata la CTR edizione 2018. Come si può notare, in questa versione non viene più riportato l'elettrodotto.

Attualmente l'elettrodotto risulta posizionato più a monte rispetto la posizione della briglia, così come si può evincere da foto aeree (vedasi immagini seguenti).






Figura 15 – Ortofoto estratta da Google Earth con indicati: i pali MT (le frecce bianche identificano la posizione dell'ombra generata dai pali, mentre i pali sono posizionati ca. una decina di metri più a sud) il nuovo tracciato della linea MT (linea blu, costruita congiungendo i pali MT), la posizione ricavata da GPS di foto scattate dallo scrivente in corrispondenza della linea (icona gialla, foto DSCN6536 e DSCN6535).



Figura 16 – Foto DSCN6536



Figura 17 – Foto DSCN6535. Come si può notare, attualmente la briglia non risulta posizionata sotto la linea MT in questione. I tre massi bianchi di grosse dimensioni posizionati sotto la linea MT sono riconoscibili anche dalla foto aerea (vedasi immagine seguente), denotando una distanza dalla briglia di ca. 170 m.




Figura 18 – Ingrandimento della foto aere già richiamata con indicazione della distanza (linea gialla) tra la linea MT e la briglia in esame.

Da tutto ciò ne consegue che anche l'impianto idroelettrico risulta posizionato al di fuori della fascia di rispetto "reale" dell'elettrodotto, sebbene le indicazioni cartografiche dello strumento urbanistico comunale (non aggiornato in questo senso) attestino il contrario.

## **1.5 VINCOLI E LIMITI URBANISTICI DI CARATTERE COMUNALE – COMUNE DI COLI**

Il territorio del comune di Coli viene interessato dalle opere in oggetto solo per una piccolissima porzione relativa alla scala di risalita per i pesci (qualche metro quadro di superficie sulla riva sinistra del Fiume Trebbia).

In seguito all'intesa stipulata tra il comune di Coli e la Provincia di Piacenza, le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Piacenza (PTCP), hanno valore ed effetto del Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Coli.

Si rimanda quindi a quanto definito in precedenza (vedasi capitolo 1.3) per quanto riguarda vincoli e limiti di carattere pianificatorio e urbanistico.

### 3. PROPOSTA DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE

La realizzazione dell'impianto idroelettrico e delle opere connesse (linea MT), qualora l'iniziativa ottenga il parere favorevole in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs 387/2003, comporterà l'installazione di una nuova linea MT (vedasi tavole di progetto per i dettagli progettuali), oltre che la realizzazione dell'impianto stesso e della viabilità di accesso.

Queste opere comportano la variante al PSC e RUE approvato esclusivamente per quel che riguarda gli elaborati grafici mentre, per quel che riguarda le norme, l'intervento è ammesso senza variante, secondo quanto descritto in precedenza.

Le tavole oggetto di aggiornamento sono le seguenti:

Elaborato	Azione	Simbolo/elemento – eventuale commento
tavola PSC.2.3 S “carta vincoli parte 3 Vincoli culturali, paesaggistici e Antropici”	Inserimento simbolo grafico	Rete elettrica media tensione – Tronco in cavo aereo, fascia di rispetto 0 metri
	Inserimento simbolo grafico	Rete elettrica media tensione – Tronco in cavo interrato, fascia di rispetto 0 metri
Tavola RUE.3.3 – Tavola dei vincoli	Inserimento simbolo grafico	Simbolo grafico relativo alla nuova linea elettrica MT interrata.
	Inserimento simbolo grafico	Simbolo grafico relativo alla nuova linea elettrica MT aerea.

Per ulteriori dettagli in merito alla variante si rimanda alla relazione E.14 - Variante allo strumento urbanistico comunale; Relazione tecnico descrittiva.



## **4. PARTE TERZA – VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PRELIEVO IDRICO**

### **4.1 VERIFICA DI COERENZA CON LA DELIBERAZIONE N. 3/2017 E S.M.I. - DIRETTIVA DERIVAZIONI**

In concomitanza con l'adozione del PdGPo 2015 (Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po) è stata adottata in via sperimentale, con deliberazione n.8/2015, e in via definitiva con deliberazione n.3/2017, la direttiva tecnica contenente i criteri per la valutazione dell'impatto degli usi in situ e dei prelievi sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, a cui fare riferimento per l'espressione del parere previsto dall'articolo 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s. m. i..

In conseguenza dell'integrazione di nuovi bacini idrografici al Distretto del fiume Po ai sensi della L. 221/2015 e ai fini del rispetto dell'art. 6 commi 1/A e 2 della Delibera n. 8/2015 e del Decreto Direttoriale STA del Ministero dell'Ambiente n. 29 del 13 febbraio 2017, con deliberazione n.3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente la Direttiva Derivazioni (nel seguito DD) è stata aggiornata nei suoi contenuti.

I contenuti della DD comprendono i seguenti elaborati:

- Allegato 1, aggiornato in data 22/01/2019 per errata corrige – Applicazione della Metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni da acque superficiali;
- Allegato 2 – Applicazione della Metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni da acque sotterranee;
- Allegato 3 – La valutazione delle derivazioni idriche a scala di bacino;
- Allegato 4 - Esito delle osservazioni dei portatori di interesse nella fase di consultazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, Deliberazione n. 3/2017 e s.m.i., la DD si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale del Distretto del fiume Po. La finalità della DD è quella di fornire criteri omogenei di valutazione delle derivazioni d'acqua che tengano conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione del PdGPo e facciano proprie le raccomandazioni prodotte dalla Commissione Europea in merito agli aspetti relativi alla gestione delle acque superficiali e sotterranee.

L'esame di una nuova derivazione idrica presuppone una valutazione del rischio ambientale che interessa numerosi aspetti di pubblico interesse. Tale valutazione è svolta dall'Autorità concedente anche sulla base della DD.



La metodologia descritta nella DD viene applicata alle derivazioni su corpi idrici superficiali e sotterranei che possono generare impatti ambientali sul corpo idrico.

La conoscenza dello stato ambientale e del livello d'impatto di una o più derivazioni su ogni componente di un corpo idrico permette una applicazione rigorosa del metodo ERA (Esclusione – Repulsione – Attrazione). Dall'esame del progetto di una (o più) nuova derivazione e dalla conoscenza del cumulo delle derivazioni esistenti è possibile valutare se e quali valori-soglia sono superati.

La valutazione è condotta attraverso un percorso che consente di valutare il rischio ambientale che una derivazione induce, da sola o cumulata ad altre, sullo stato ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici interessati osservando in quale delle tre aree di rischio ambientale di "Attrazione" (A), di "Repulsione" (R) o di "Esclusione" (E) ricade l'intervento, e ricorrendo eventualmente alla valutazione di approfondimento nel caso di attribuzione all'area "Repulsione".

Ogni intervento, infatti a seconda delle sue proprie caratteristiche, ricade in una delle celle in cui è suddivisa la matrice ERA. e quindi in una delle tre aree "Attrazione", "Repulsione" o "Esclusione".

Per la valutazione della derivazione si assumerà il risultato più restrittivo tra l'esito della valutazione della derivazione singola e quello del cumulo di derivazioni, ove presente.

L'attribuzione della derivazione ad una delle tre aree comporta che:

Se l'intervento ricade in Area	Effetti
<b>Attrazione</b> ("A")	non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico. L'impatto delle componenti chimica, fisica e biologica è presumibilmente trascurabile e di norma si rendono perciò necessarie solo le valutazioni specifiche legate alla tipologia d'impatto.. La derivazione può essere considerata compatibile nel rispetto di specifiche prescrizioni, ove necessarie
<b>Repulsione</b> ("R")	esistono fondati rischi di una sua interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico. Va pertanto effettuata una valutazione più approfondita, che indaghi in dettaglio ulteriori fattori ambientali. La derivazione può essere considerata compatibile con l'applicazione di particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il non deterioramento della classe di ognuno degli elementi di qualità ambientale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti per il corpo idrico/i corpi idrici interessati
<b>Esclusione</b> ("E")	è ragionevolmente certo il suo effetto negativo sulla qualità ambientale del corpo idrico. La derivazione non può esser considerata compatibile in via ordinaria. L'intervento è realizzabile solo nel caso in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai commi 5 e 7 dell'art. 4 della DQA come recepiti dall'art. 77 del D. Lgs. 152/2006.

A titolo di esempio, le derivazioni rientranti nell'area "Attrazione" sono le derivazioni idroelettriche che restituiscono l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa (senza sottensione di tratti di alveo naturale) e che utilizzano opere trasversali esistenti per le quali il proponente abbia prodotto una specifica valutazione di compatibilità idromorfologica secondo le indicazioni della "Direttiva traverse".

Il progetto in esame rientra in questo caso.